EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DECRETO DELEGATO 20 SETTEMBRE 2019 N. 145

Emendamenti modificativi dell'articolo 4

I

L'articolo 4, comma 1 è così sostituito:

"1. L'articolo 21, comma 1 della Legge n. 107/2009 è così modificato:
"1. Secondo l'ordine della graduatoria finale divenuta efficace, il Dipartimento della Funzione Pubblica procede alla nomina del candidato o dei candidati risultati vincitori, alla prima assegnazione ad Unità Organizzativa e attribuisce un termine per l'assunzione del servizio, di norma non inferiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora il bando di concorso non preveda l'Unità Organizzativa di prima assegnazione, il Dipartimento Funzione Pubblica procede all'assegnazione nel rispetto dei criteri definiti dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica mediante propria direttiva adottata a seguito di confronto con le Organizzazioni Sindacali.".

II

L'articolo 4, comma 4 è così sostituito:

"4. All'articolo 21 della Legge n. 107/2009 è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Le conseguenze della rinuncia alla nomina su profilo di ruolo e relativa assegnazione ad Unità Organizzativa, anche se non individuata nel bando di concorso, sono definite dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica mediante propria direttiva adottata a seguito di confronto con le Organizzazioni Sindacali."

Emendamento modificativo dell'articolo 8, comma 3

All'articolo 5, comma 3 del Decreto Delegato n.106/2012 cosi come modificato dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Delegato n. 145/2019 l'espressione
"o al diverso ufficio eventualmente indicato nel bando, in seguito denominati "ufficio procedente"
è soppressa.

Emendamento modificativo dell'articolo 9

L'espressione "l'ufficio procedente" di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5 del Decreto Delegato n.106/2012 così come modificato dall'articolo 9, comma 1, del Decreto Delegato n. 145/2019 è sostituita con l'espressione "la DGFP".

Emendamento modificativo dell'articolo 16, comma 1

I commi 4 e 5 dell'articolo 30 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 106, cosi come modificati dall'articolo 16 del Decreto Delegato n. 145/2019 sono così sostituiti:

"4. Nell'ambito del curriculum formativo, sono altresì, oggetto di valutazione:
a) le idoneità conseguite in esito a precedenti concorsi e selezioni su PDR di pari grado, di grado immediatamente inferiore o di grado superiore, in ragione di punti 0,5 per ciascuna idoneità e per un massimo di punti 2;
b) le abilitazioni professionali che presuppongono il conseguimento della laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento per un punteggio pari a 2 punti; il punteggio è dimezzato per le abilitazioni che presuppongono il possesso di titolo di studio inferiore;
c) la partecipazione a stage formativi, tirocini professionali e simili, tenendo conto della durata degli stessi;

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in data
20/01/2020 h10:26

d) gli attestati/licenze di abilitazione all'uso del computer e le certificazioni linguistiche rilasciati da istituti riconosciuti a livello europeo, esclusivamente nei casi in cui le relative conoscenze:
   1) non siano richieste dal bando;
   2) se previste dal bando quale requisito di partecipazione ovvero quale conoscenza generale o competenza professionale, si configurino come attestazione di conoscenza superiore rispetto al livello oggetto di accertamento.

5. Il possesso di abilitazione professionale non è, invece, valutato quando costituisce titolo indispensabile per la partecipazione a concorsi."

Emendamento modificativo dell'articolo 22, comma 3

L'articolo 22, comma 3 è così sostituito:

"3. Prima di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti iscritti nelle pubbliche graduatorie che non siano già temporaneamente assunti nel Settore Pubblico Allargato, la copertura in via definitiva di PDR di cui al comma 1 avviene:
a) in via prioritaria, mediante variazione dell'impegno orario di personale già in servizio a tempo indeterminato su medesimo PDR con conseguente modifica dell'originario inquadramento;
b) in subordine, mediante avanzamento di carriera di personale già in servizio a tempo indeterminato su PDR di grado inferiore, fermo restando quanto previsto al comma 1 secondo periodo;
c) in ulteriore subordine, mediante la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti già in servizio presso il Settore Pubblico Allargato, nel rispetto dei criteri eventualmente definiti dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica di concerto con le Organizzazioni Sindacali.

Emendamento modificativo dell'articolo 24, comma 3

L'articolo 24, comma 3 è così sostituito:

"3. All'articolo 50, comma 1 della Legge n.188/2011 è soppressa l'espressione "gli inquadramenti, il superamento del periodo di prova"

Emendamento modificativo dell'articolo 25

L'articolo 25 è così sostituito:

"Art.25

(Norme finali e abrogazioni)

1. Il bando di concorso, il bando di selezione, i provvedimenti di esclusione e la graduatoria finale divenuta efficace possono essere impugnati dinnanzi al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni. L'impugnazione in sede giurisdizionale di bando di concorso e di bando di selezione è ammessa unicamente laddove gli stessi siano suscettibili di assicurare immediato pregiudizio.
2. Il superiore termine decorre:
a) per il bando di concorso e per il bando di selezione, dalla pubblicazione all'albo del Palazzo Pubblico;
b) per i provvedimenti di esclusione e la graduatoria finale, dalla loro comunicazione ai soggetti interessati.
3. L'omessa impugnazione del bando di concorso e del bando di selezione nel termine previsto, preclude la facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti del procedimento concorsuale e selettivo, anche con ricorso incidentale.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data
20/01/2020 h 10:26

4. Sono abrogati:
a) l'articolo 5, comma 5, l'articolo 8 e l'articolo 36, comma 2 del Decreto Delegato n.106/2012;
b) l'articolo 42, comma 5, lettera d) della Legge n.188/2011;
c) l'Allegato Tecnico Esplicativo al Decreto Delegato n.106/2012 ed i riferimenti al suddetto Allegato contenuti agli articoli 21, comma 1, 22, commi 1, 2 e 3 e 25, commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto delegato.
5. E', altresì, abrogato il Decreto Delegato 21 giugno 2019 n. 107; sono fatti salvi gli effetti prodottisi e gli atti effettuati sulla base del Decreto Delegato n. 107/2019.

NOTA VERBALE
All'articolo 3 che modifica l'articolo 17 della Legge n. 107/2009 è più corretto dire "afferente **al** concorso" piuttosto che "afferente il concorso".

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 20/01/2020 ore 10:26